

REGOLAMENTO RECUPERO CREDITI

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ.....	4
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI E/O REGOLATORI.....	4
ART. 4 NATURA E FONTI DEL CREDITO.....	5
ART. 4.1 FONTE DEL CREDITO.....	5
ART. 4.2 RETTIFICHE DICHIARAZIONI.....	6
ART. 5 MODALITA' DI RISCOSSIONE.....	6
ART. 5.1 ATTIVITA' ORDINARIA.....	6
ART. 5.2 PIANI DI RIENTRO.....	7
ART. 5.3 ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI TRAMITE RUOLI ESATTORIALI.....	7
ART. 6 COMPENSAZIONI.....	8
ART. 7 CREDITI RELATIVI A PROCEDURE CONCORSUALI.....	8
ART. 8 SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE ATTIVITA' DELL'AZIENDA DEBITRICE.....	8
ART. 9 PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO.....	8
Allegato 1A - FORMAT RICHIESTA PIANO DI RIENTRO.....	9
Allegato 1B - FORMAT GARANZIA FIDEIUSSORIA.....	9

DEFINIZIONI

AdER: Agenzia delle Entrate Riscossione.

ARERA: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Cassa o CSEA: Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), istituita dall'art. 1, comma 670, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Credito/i insoluto/i: somme di denaro da versare alla CSEA a fronte di quanto stabilito dall'art. 4 del presente regolamento, non corrisposte dal debitore entro i termini stabiliti.

Data entry: data base informatizzato della Cassa, in cui vengono raccolte le dichiarazioni di versamento degli oneri di sistema e delle componenti tariffarie dei soggetti obbligati.

Dichiarazioni spot: comunicazione sia predeterminata e periodica che non, inviata a mezzo PEC o tramite altri sistemi informatici diversi dal data entry secondo le modalità stabilite dalla Cassa, di dati fisici ed economici da parte dei soggetti obbligati propedeutici alla determinazione dei singoli meccanismi di perequazione e dei diversi meccanismi regolatori e normativi stabiliti dai Testi integrati e dalle deliberazioni di ARERA e da altri atti normativi.

Dichiarazione standard: comunicazione predeterminata e periodica dei dati fisici ed economici presentata dal soggetto obbligato alla Cassa attraverso il data entry.

Dichiarazione d'ufficio: comunicazione con cui la Cassa invia o rettifica le dichiarazioni standard e/o spot, nel caso in cui i soggetti obbligati non presentino o non rettifichino tempestivamente le dichiarazioni dovute, secondo le tempistiche e le modalità definite dall'ARERA, dagli atti normativi di riferimento e dai Regolamenti o Circolari della Cassa.

Enti locali: enti pubblici che operano in un determinato e ristretto ambito territoriale, perseguendo interessi di natura circoscritta al territorio su cui insistono, fra i quali, a titolo esemplificativo, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

Garanzia fideiussoria: negozio giuridico con il quale un soggetto terzo, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui (soggetto obbligato), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio.

Interesse di mora: interesse collegato al mancato, parziale o ritardato versamento degli importi dovuti entro i termini predeterminati come stabiliti dalla regolazione ARERA.

Interesse di mora a seguito di rettifiche: interesse collegato al mancato, parziale o ritardato versamento conseguente ad una rettifica dei dati rilevanti da parte del soggetto obbligato, come stabilito dal Regolamento Erogazioni e Versamenti della Cassa di cui alla circolare N. 1/2022/COM e s.m.i.

Intimazioni di pagamento: è l'atto con il quale viene sollecitato il pagamento del credito/i insoluto/i, con effetto interruttivo del corso della prescrizione.

Piano di rientro: strumento mediante il quale il soggetto obbligato, previa approvazione da parte della CSEA, rateizza, a fronte di specifiche condizioni, delle somme dovute e insolute.

Rettifica delle dichiarazioni: variazioni, in positivo o in negativo, apportate alle dichiarazioni spot e/o dalle dichiarazioni standard.

Soggetto creditore: è il soggetto attivo del rapporto obbligatorio il quale ha il diritto di ricevere una somma o una prestazione da parte del soggetto debitore.

Soggetto debitore: è il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, tenuto, in quanto tale, a versare una somma di denaro o ad adempiere una prestazione in favore del soggetto attivo (soggetto creditore).

Soggetto/i obbligato/i: tutti i soggetti, individuati per legge, che sono tenuti al versamento delle componenti tariffarie e/o degli oneri di sistema specifici previsti dalla disciplina di settore, nonché i soggetti che sono tenuti a regolare specifiche partite economiche con la Cassa in forza di disposizioni normative e/o regolatorie, ivi comprese quelle relative alla ripetizione dell'indebito.

Tasso di interesse legale: tasso di interesse determinato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tasso di riferimento della BCE: tasso con cui la Banca Centrale Europea concede prestiti alle altre banche.

Testi integrati: testi unici di riferimento pubblicati dall'ARERA.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina la gestione dei crediti insoluti vantati dalla CSEA e le modalità di recupero degli stessi.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento individua le tipologie di crediti rimasti insoluti dopo che le strutture competenti abbiano provveduto ad accertarne il mancato pagamento nonché le azioni da porre in essere e le procedure stragiudiziali da intraprendere per la riscossione delle diverse tipologie di entrate della CSEA.

ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI E/O REGOLATORI

Sono di seguito riportati i principali riferimenti normativi e/o regolatori di interesse per il presente regolamento da considerarsi non esaustivi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- Legge 14 novembre 1995, n. 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*,

istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

- Art. 1, comma 670, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico – CCSE in ente pubblico economico con la denominazione di *“Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA”*, operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (*“ARERA”* o *“Autorità”*);
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2016, recante *“Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali”*;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2017, recante *“Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)”* nonché successiva modifica di cui al Decreto 4 febbraio 2021, recante *“Approvazione dell’adeguamento della dotazione organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)”*;
- Deliberazione 28 aprile 2017, n. 297/2017/A, dell’Autorità, recante *“Approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità della Cassa per i servizi energetici e ambientali”*;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 aprile 2018 con il quale la CSEA è stata autorizzata a riscuotere tramite ruolo i crediti da essa vantati relativamente alle componenti tariffarie e agli oneri di sistema;
- Regolamento Erogazioni e Versamenti di cui alla circolare N. 1/2022/COM e s.m.i.;
- Testi unici di riferimento pubblicati dall’ARERA.

ART. 4 NATURA E FONTI DEL CREDITO

ART. 4.1 FONTE DEL CREDITO

I crediti vantati dalla CSEA nei confronti dei soggetti obbligati trovano origine nella normativa primaria e nelle disposizioni regolatorie e sono accertati sulla base di:

- dichiarazioni periodiche standard trasmesse dai soggetti obbligati mediante il data entry della CSEA;
- dichiarazioni spot;
- dichiarazioni d’ufficio;
- rettifiche dichiarative effettuate da parte dei soggetti obbligati;
- specifici provvedimenti di recupero di quanto indebitamente erogato (es. recuperi incentivi CIP 6/92) o altri casi di ripetizione di indebito;
- interessi moratori dovuti allo stato di insolvenza dei soggetti obbligati;
- interessi di mora a seguito di rettifiche;
- altri interessi previsti dalla regolazione ARERA.

ART. 4.2 RETTIFICHE DICHIARAZIONI

Sono ammesse le rettifiche dichiarative come stabilito dal Regolamento Erogazioni e Versamenti (REV) della CSEA di cui alla circolare N. 1/2022/COM e s.m.i..

ART. 5 MODALITA' DI RISCOSSIONE

ART. 5.1 ATTIVITA' ORDINARIA

ART. 5.1.1 INTIMAZIONI DI PAGAMENTO QUOTA CAPITALE

Nel caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati rispetto alle tempistiche di pagamento previste dalla regolazione ARERA, la CSEA invia ai debitori, entro il bimestre successivo all'accertamento dell'inadempienza, le intimazioni di pagamento. Sono oggetto di intimazione tutte le partite che risultino scadute e che rappresentino quindi un credito insoluto per la CSEA. L'intimazione di pagamento è inviata a mezzo PEC a ciascun soggetto obbligato inadempiente con allegato un prospetto contabile recante l'elenco di tutti i crediti vantati dalla Cassa.

Il soggetto obbligato è tenuto, entro il termine indicato nell'intimazione (es. 30 gg), ad effettuare i versamenti dovuti.

L'inadempienza comporta lo stato di irregolarità contabile per il soggetto obbligato e la conseguente sospensione di tutte le erogazioni da parte di Cassa, ai sensi dell'art. 13.7 del Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA.

ART. 5.1.2 INTIMAZIONI DI PAGAMENTO INTERESSI

Nel caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati rispetto alle tempistiche di pagamento previste dalla regolazione ARERA, la Cassa applica, a decorrere dal 1° gennaio 2020,¹ sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari a:

- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
- b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

I suddetti tassi si intenderanno modificati in linea con eventuali aggiornamenti previsti da ARERA.

La CSEA provvede alla trasmissione ai soggetti obbligati, entro il semestre successivo all'accertamento dell'inadempienza e a mezzo PEC, delle lettere di comunicazione degli interessi maturati con il relativo dettaglio di tutte le pratiche interessate, intimandone il pagamento.

¹ Per i periodi precedenti si rinvia alla normativa e ai Testi Unici di riferimento pubblicati dall'ARERA, oltre che alle relative circolari della CSEA.

ART. 5.2 PIANI DI RIENTRO

La concessione dei piani di rientro è subordinata all'approvazione da parte del Comitato di gestione della CSEA, previa presentazione di apposita istanza che indichi le motivazioni delle difficoltà ad adempiere agli obblighi nei confronti della Cassa in un'unica soluzione e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

regolarità dei versamenti dal momento della richiesta di piano di rientro (cfr. Allegato 1A) al rilascio dello stesso da parte di CSEA;

- importo minimo per accedere ai piani di rientro pari a euro 50.000 per le imprese ed euro 10.000 per gli enti locali;
- il piano di rientro potrà avere una durata massima di 8 anni con rate semestrali a quota costante e versamento posticipato;
- rilascio, da parte di un primario istituto bancario o assicurativo, di una garanzia fideiussoria a prima richiesta, redatta secondo un modello predisposto dalla CSEA (cfr. Allegato 1B), per l'intero importo oggetto di piano di rientro (interessi inclusi).

In caso di esito favorevole dell'*iter* di approvazione dell'istanza ed a seguito della produzione e accettazione della Garanzia fideiussoria da parte di CSEA il soggetto obbligato passa allo stato di regolarità contabile; conseguentemente tutte le eventuali erogazioni da parte di Cassa precedentemente sospese vengono sbloccate, a condizione che non sussistano ulteriori partite debitorie o ulteriori ragioni di blocco.

La CSEA fornisce all'impresa tutte le indicazioni utili per i versamenti da effettuare, dettagliando le modalità e le tempistiche in esecuzione del Piano di Rientro. Durante il piano di rientro continuano a maturare gli interessi di mora che quindi sono parte integrante del Piano.

Il mancato o ritardato versamento anche di una sola rata del Piano comporta la revoca totale della rateizzazione e l'escussione della fideiussione rilasciata per la parte di debito residuo.

ART. 5.3 ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI TRAMITE RUOLI ESATTORIALI

La CSEA svolge periodicamente un'analisi per verificare eventuali inadempienze in cui versino i soggetti obbligati. Individuate le partite creditorie la cui anzianità sia pari o superiore a sei mesi e relativamente alle quali sia stata debitamente inviata l'intimazione al pagamento, procede, per ciascun soggetto obbligato, a verificare la sussistenza di eventuali controcrediti al fine di valutare la possibilità di procedere alle compensazioni, previa comunicazione e/o accordo tra le parti, sulla base di quanto previsto dal codice civile e dall'art. 6 del presente regolamento.

La CSEA procede, quindi, al calcolo degli interessi di mora residui fino alla data di perfezionamento di iscrizione a ruolo.

Definite le partite inadempienti e il relativo ammontare, la CSEA procede all'iscrizione a ruolo, tramite AdER dei crediti maturati fatta salva la verifica di eventuali contenziosi e/o procedure concorsuali che vedano coinvolte il soggetto obbligato.

Terminata la procedura di iscrizione a recupero coattivo delle partite così individuate, la CSEA provvede a darne comunicazione al soggetto obbligato, tramite PEC, riportando il dettaglio, per sorte capitale ed interessi di mora, di tutte le partite oggetto di riscossione coattiva.

ART. 6 COMPENSAZIONI

Nel caso in cui la CSEA ed il soggetto obbligato siano titolari di crediti l'uno verso l'altro sarà possibile procedere alla compensazione, secondo quanto previsto e disciplinato dal Codice Civile.

La stessa potrà essere effettuata dalla CSEA o su richiesta del soggetto debitore/creditore con specifica istanza, per la quale la CSEA si riserva di valutarne l'accoglimento.

Ove in esito alla compensazione dovesse residuare un credito in favore della CSEA, il soggetto debitore è comunque tenuto al versamento della quota residuale ai fini di quanto disposto dal Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA.

La compensazione non potrà mai operare nei casi in cui la stessa sia espressamente vietata da disposizioni normative e/o regolatorie e in caso di impignorabilità dei crediti.

ART. 7 CREDITI RELATIVI A PROCEDURE CONCORSUALI

Nel caso in cui, nel corso della procedura di recupero, intervenga una procedura concorsuale (fallimento o altro), la CSEA valuta l'adesione alla stessa o procederà agli atti di insinuazione al passivo.

Nel caso in cui la procedura concorsuale intervenga dopo l'emissione del ruolo esattoriale è il soggetto incaricato del recupero forzoso a procedere, sentita la CSEA, all'insinuazione al passivo dei relativi crediti nel fallimento o nelle altre procedure concorsuali.

ART. 8 SCIoglimento o CESSAZIONE ATTIVITA' DELL'AZIENDA DEBITRICE

Ogni qualvolta intervenga una modifica societaria il soggetto obbligato è tenuto a darne comunicazione ed aggiornare l'Anagrafica operatori ai sensi di quanto previsto dalla circolare CSEA N. 18/2021/COM e dal Manuale Operativo Anagrafica Operatori CSEA.

ART. 9 PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO

I diritti di credito si estinguono per prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2934 e ss. del Codice Civile secondo le disposizioni ivi contenute e secondo quelle previste da eventuali leggi speciali. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti di credito si estinguono per prescrizione con il decorso del termine decennale.

Allegato 1A - FORMAT RICHIESTA PIANO DI RIENTRO

Allegato 1B - FORMAT GARANZIA FIDEIUSSORIA